REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/74 DEL CONSIGLIO

del 2 agosto 1974

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario autonomo, per il 1974, di ferro-silicio-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3588/73 [1] il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1974, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 50 000 tonnellate in esenzione da dazio doganale di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenendo conto delle possibilità attuali della produzione nella Comunità, detto volume contingentale di 50 000 tonnellate non coprirà interamente il fabbisogno delle importazioni di ferro-silico-manganese della Comunità in provenienza da paesi terzi ; che è quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo il cui volume dovrebbe essere limitato a 32 000 tonnellate ; che, tenendo conto della necessità di non mettere in causa le prospettive di sviluppo del settore della produzione della Comunità, il dazio doganale contingentale applicabile dovrebbe essere fissato al 4 % ;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni degli Stati membri calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, sulla base dei dati statistici disponibili in quel momento e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del ferro-silico-manganese durante il 1974, la percentuale di partecipazione applicata nel quadro del contingente tariffario di 50 000 tonnellate aperto dal regolamento (CEE) n. 3588/73 era stata determinata come segue :

Benelux :	8,33,
Danimarca :	0,62,
Germania :	82,20,
Francia :	0,10,
Irlanda :	1,04,
Italia :	3,54,
Regno Unito :	4,17 ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinato a garantire la copertura dei fabbisogni d'importazione supplementari che si manifestano nella Comunità, si può ammettere che la ripartizione del volume contingentale supplementare si effettui in funzione degli effettivi fabbisogni formulati da ciascuno Stato membro ; che il Regno Unito, l'Irlanda, la Germania, i tre Stati membri che formano l'Unione economica Benelux e l'Italia hanno costatato dei fabbisogni supplementari rispettivamente dell'ordine di 3 400, 200, 35 000, 15 400 e 2 500 tonnellate ; che per quanto riguarda gli altri Stati membri il grado di esaurimento attuale della loro aliquota nella ripartizione del contingente iniziale e i dati economici e statistici disponibili più recenti non consentono di giustificare attualmente la loro partecipazione al volume contingentale supplementare previsto ; che, d'altra parte, se in questi Stati membri si manifestassero ulteriormente fabbisogni supplementari essi avrebbero sempre la facoltà di ricorrere alla procedura instaurata all'articolo 3 del presente regolamento ; che questo sistema di ripartizione consente parimenti di garantire l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli Stati membri sopra citati e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro nuova aliquota come pure gli eventuali fabbisogni supplementari che si potrebbero manifestare negli altri Stati membri ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 30 000 tonnellate ;

[1] GU n. L 365 del 31. 12. 1973, pag. 31.

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale effettui il prelievo di una aliquota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza dell'aliquota iniziale, tale Stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1974, è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 32 000 tonnellate di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

2. Nei limiti del contingente in questione, il dazio della tariffa doganale comune è sospeso al livello del 4 %.

3. I nuovi Stati membri applicano, nei limiti del contingente, dazi calcolati conformemente alle disposizioni stipulate in materia dall'atto di adesione.

Articolo 2

1. Una prima parte di 30 000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene suddivisa tra alcuni Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1974, ammontano per ciascuno di questi Stati membri a :

Benelux :	8 000	tonnellate,
Germania :	18 000	tonnellate,
Irlanda :	100	tonnellate,
Italia :	2 000	tonnellate,
Regno Unito :	1 900	tonnellate.

2. La seconda parte di 2 000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Se in Danimarca o in Francia si manifestano dei fabbisogni di ferro-silico-manganese, questi Stati membri prelevano una opportuna aliquota sulla riserva, sempreché l'entità di quest'ultima lo permetta.

Articolo 4

1. Se l'aliquota iniziale di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 — quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo — ovvero la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva — qualora sia stato applicato l'articolo 6 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 10 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 5 % della propria aliquota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, tali Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1974.

Articolo 6

Se, per il 15 ottobre 1974, uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2 non ha esaurito la propria aliquota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 novembre 1974, la parte non utilizzata di detta aliquota che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una parte superiore se si ha motivo di ritenere che essa rischia di non essere utilizzata.

Questi Stati membri comunicano alla Commissione entro il 10 novembre 1974 il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate fino al 15 ottobre 1974 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 novembre 1974, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 3 o 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione, alle loro aliquote, delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. DESTREMAU